

Comune di MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo



**REGOLAMENTO
COMUNALE DI POLIZIA RURALE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 58 del 04.12.2006

SOMMARIO

Titolo Primo Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopi del regolamento.

Art. 2 Ambito d'applicazione

Art. 3 Incaricati della vigilanza

Titolo Secondo Norme particolari Capo I

Disposizioni generali per ambiti rurali

Art. 4 Disciplina e limitazioni dell'iniziativa privata

Art. 5 Chiusura dei fondi

Art. 6 Esercizio del diritto di passaggio

Art. 7 Attività agricole ed esercizio venatorio

Art. 8 Pulizia dei terreni agricoli incolti

Art. 9 Frutti e piante sul confine

Art. 10 Spigolatura ed atti simili

Capo II Insediamenti rurali

Art. 11 Case rurali

Art. 12 Acque meteoriche nelle abitazioni rurali

Art. 13 Prelievo di acque correnti e da pozzi

Capo III Conduzione e custodia degli animali

Art. 14 Pascolo su fondi privati

Art. 15 Obbligo di chiusura dei pascoli

Art. 16 Pascolo abusivo

Art. 17 Custodia degli animali al pascolo

Art. 18 Transito del bestiame

Art. 19 Trasporto e difesa degli animali

Art. 20 Detenzione degli animali ad uso amatoriale

Capo IV Igiene e profilassi negli allevamenti

Art. 21 Stalle e gestione delle deiezioni

Art. 22 Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

Art. 23 Smaltimento animali morti

Capo V Tutela dei fossi e delle strade

Art. 24 Distanze per fossi e canali

Art. 25 Espurgo dei fossi

Art. 26 Divieto di alterazione

Art. 27 Irrigazione

Art. 28 Fasce di rispetto dalle strade e divieti nell'esercizio delle attività agricole

Art. 29 Potatura delle siepi

Art. 30 Obblighi dei frontisti di strade

Capo VI Dei fertilizzanti e dei trattamenti fitosanitari

Art. 31 Liquami fanghi ammendanti

Art. 32 Uso e manipolazione dei prodotti fitosanitari

Art. 33 Irrorazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

Art. 34 Irrorazione in prossimità di corpi idrici

Art. 35 Deriva

Art. 36 Rifornimento scarico e lavaggio delle attrezzature irroranti

Art. 37 Smaltimento dei contenitori dei prodotti fitosanitari

Art. 38 Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari

Art. 39 Conservazione di prodotti fitosanitari

Art. 40 Sanzioni

Capo VII Dei rifiuti in agricoltura

Art. 41 Smaltimento

Capo VIII

Della prevenzione e spegnimento degli incendi

Art. 42 Divieto di accensione fuochi

Art. 43 Pratiche colturali

Art. 44 Pulitura dei terreni

Art. 45 Spegnimento degli incendi

Capo IX

Lotta ai parassiti delle piante e agli animali nocivi

Art. 46 Obblighi di denuncia

Art. 47 Divieto di trasporto

Art. 48 Lotta alla nottua e alla piralide

Titolo terzo

Disposizioni Finali

Art. 49 Norme abrogate

Art. 50 Pubblicità del regolamento

Art. 51 Casi non previsti dal regolamento

Art. 52 Rinvio dinamico

Art. 53 Vigilanza e sanzioni

Art. 54 Tutela dei dati personali

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO E SCOPI DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, sul territorio di competenza:

- a) la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, nonché delle disposizioni emanate dall'Ente al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali nell'interesse dell'attività agraria, dell'ambiente e dei cittadini;
- b) il rispetto dell'ambiente naturale, nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei boschi, dei fiumi, dei fossi e delle opere antincendio e di drenaggio a difesa del territorio;
- c) il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade rurali e di altri manufatti di uso pubblico.

2. Il regolamento detta norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la corretta coltura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse, per lo sviluppo dell'agricoltura nel rispetto della tutela dell'ambiente e degli ecosistemi.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il regolamento trova applicazione su tutte le aree rurali del territorio comunale e nelle zone soggette a tutela paesaggistica ed ambientale.
2. Le disposizioni sono emanate in correlazione ai disposti delle leggi e dei regolamenti, comunitari, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

3. Oltre alle disposizioni contenute nell'articolato debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento saranno dati, dall'autorità comunale o dagli agenti comunali di polizia locale e ambientale.

Art. 3
INCARICATI DELLA VIGILANZA

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco per mezzo dei componenti di Polizia Locale e dell'ufficio di Vigilanza Ambientale. Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

TITOLO SECONDO
NORME PARTICOLARI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI PER AMBITI RURALI

Art. 4
DISCIPLINA E LIMITAZIONI DELL'INIZIATIVA PRIVATA

1. Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati rurali, può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che ritiene più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo e/o disturbo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali colture o allevamenti.
2. Il sindaco può in ogni momento a tutela della quiete e della sicurezza pubblica, imporre modalità di esercizio delle attività o di pratica culturale e di ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

Art. 5
CHIUSURA DEI FONDI

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, dovrà comunque rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.
2. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di corsi d'acqua, canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.

Art. 6
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO

1. Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia o per la raccolta dei funghi, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto.
2. L'esercizio della caccia è comunque disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia.
3. E' sempre necessario il consenso del proprietario del fondo in cui si trovano laghi, per l'esercizio della pesca come previsto dagli artt. 841 - 842 c.c.
4. Il diritto di passaggio sui fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti o se vi è bestiame al pascolo, è esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a scongiurare i danni che alle proprietà possano derivare dall'esercizio della caccia o dalla raccolta dei funghi.

Art. 7

ATTIVITA' AGRICOLE ED ESERCIZIO VENATORIO

1. La caccia vagante non può essere praticata nei fondi coltivati a vigneti, o ad uliveti specializzati ed a mais da seme, fino a raccolto avvenuto; nonché nei fondi ove siano presenti colture erbacee da seme, frutteti specializzati e soia.
2. Il proprietario o il suo avente causa può chiedere al competente servizio per la conservazione della fauna e della caccia, alle scadenze definite dal servizio stesso, l'interdizione dell'attività venatoria sui propri fondi, sui quali si praticino attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale ed ove sussistano colture specializzate.
3. Se la richiesta di interdizione dell'attività venatoria, di cui al comma 3 del presente articolo, è accolta, il fondo deve essere delimitato, a cura del proprietario o del conduttore con idonei cartelli non soggetti a tassazione.

Art. 8

PULIZIA DEI TERRENI AGRICOLI INCOLTI

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di incendi, emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
2. I contravventori incorreranno nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 600,00 e saranno chiamati alla rifusione delle spese sostenute dal comune, per l'esecuzione in danno degli interventi necessari a scongiurare pericolo o danni.

Art. 9

FRUTTI E PIANTE SUL CONFINE

1. I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
2. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

Art. 10

SPIGOLATURA ED ATTI CONSIMILI

1. Sui fondi altrui delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o da un altro stabile riparo è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.
2. Il divieto non sussiste laddove i fondi risultino non delimitati e i frutti rinvenibili siano stati abbandonati dal proprietario al termine delle operazioni di raccolta.

CAPO II

INSEDIAMENTI RURALI

Art. 11

CASE RURALI

1. Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze.
2. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case rurali, sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico e di quelle edilizie.

Art. 12

ACQUE METEORICHE NELLE ABITAZIONI RURALI

1. In ogni casa rurale si deve provvedere alla realizzazione delle opportune canalizzazioni necessarie ad allontanare le acque meteoriche dalle vicinanze della casa stessa, e ad impedire il loro deflusso lungo le strade.
2. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, annessi alle case rurali devono essere provvisti di un efficace sistema di scolo delle acque, tale da evitare impaludamenti in prossimità delle case medesime e delle strade.

Art. 13

PRELIEVO DI ACQUE CORRENTI E DA POZZI

1. I prelievi di acque correnti per qualsiasi uso, devono essere autorizzati dagli organi o autorità competenti per territorio.
2. Nei casi in cui non sia disponibile acqua condotta con l'acquedotto civico, l'approvvigionamento idrico per le case rurali è effettuato tramite pozzi o sorgenti, che devono essere protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.
3. L'acqua di pozzo o di sorgente deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.
4. L'utilizzo di pozzi è disciplinato dal D.L.vo 152/99, dalla L. 258/00 e s.m.i. ed é concesso, previa richiesta, dalla Amministrazione Provinciale o dal comune secondo le rispettive competenze.
5. I pozzi aperti devono comunque essere muniti di idonea protezione e adeguatamente segnalati.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

CAPO III CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI

Art. 14 PASCOLO SU FONDI PRIVATI

1. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso del proprietario del fondo, è sempre vietato.
2. Per il pascolo su fondi pubblici è necessario avere il permesso scritto dell'ente proprietario del fondo, il permesso deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di polizia di cui all'art. 3 del presente regolamento.
3. La conduzione di mandrie al pascolo è inoltre subordinata all'osservanza delle vigenti norme di Polizia Veterinaria nonché delle disposizioni eventualmente emanate in materia dall'autorità sanitaria locale.

Art. 15 OBBLIGO DI CHIUSURA DEI PASCOLI

1. E' proibito lasciare sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che hanno l'istinto di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non è chiusa da ogni parte, mediante recinzione a rete o filo spinato, muro o forte siepe, fiume o fosso e se gli ingressi non sono sbarrati in modo da rendere impossibile l'uscita del bestiame.

2. E' sempre obbligatorio chiudere, con i mezzi di cui al precedente comma, i pascoli confinanti o prospicienti strade carrozzabili e ferrovie, in modo che gli animali non possano recare pericolo alla circolazione e al traffico ferroviario.
3. Il pascolo dopo il tramonto è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, possano derivare alle proprietà circostanti, alle culture, alle persone, alle cose o ad altri animali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 600,00, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 16

PASCOLO ABUSIVO

Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade di uso pubblico, è trattenuto in custodia fino a che non è stato rintracciato il proprietario, che oltre alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a 600,00 euro, sarà chiamato al risarcimento del danno subito dall'ente o dai privati, salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali.

Art. 17

CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO

1. Il bestiame in pascolo su terreni sprovvisti di recinzione, deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

2. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 600,00 euro salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 18

TRANSITO DEL BESTIAME

1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo sulle strade classificate sotto il profilo tecnico funzionale come “strade locali”; è vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione tecnico funzionale. Eventuali attraversamenti dei centri abitati, qualora indispensabili per gli spostamenti delle greggi, potranno essere effettuati soltanto dalle ore 06.00 alle ore 07.00 previa autorizzazione del comando di polizia locale.
2. Fatte salve le disposizioni dell’art. 184 del Codice della Strada, nel percorrere le “strade locali” i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi, al fine di impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 35,00 a € 143,00 salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 19

TRASPORTO E DIFESA DEGLI ANIMALI

1. Gli animali devono essere trasportati con mezzi sufficientemente aerati e ampi in modo tale da non arrecare danno o inutile sofferenza agli stessi, ed in ogni caso attenendosi al puntuale rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali durante il trasporto (D. Lgs. 30/12/1992 n° 532 attuazione della Direttiva 91/628/CE).
2. Gli animali trasportati sui veicoli sono tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.
3. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche, è punito secondo il disposto dell'art. 727 del C.P.

Art. 20

DETTENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE

1. I proprietari di animali detenuti ad uso amatoriale, sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari e tipici di ogni specie, per il benessere degli stessi e per non procurare molestie a cittadini terzi e ad altri animali.
2. Se gli animali saranno tenuti in spazi scoperti (pertinenze o adiacenze di qualsiasi costruzione) l'area scoperta dovrà essere ubicata ad una distanza minima di ml.30,00 da altre abitazioni rurali; ml. 5,00 da confini di proprietà; ml. 200 da pozzi, sorgenti e acquedotti ad uso potabile pubblico; ml. 50 radiali da qualsiasi corso d'acqua; ed ad una distanza dalle strade come prescritto dal Codice della Strada.
3. Dovranno essere inoltre, accuratamente e scrupolosamente osservate anche le seguenti disposizioni:

- a) provvedere a tutte le cure e vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie e considerate dalle Leggi Sanitarie fondamentali per la normale profilassi;
 - b) rispettare le Norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, paddock, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente. Evitare che l'animale possa creare disturbo a terze persone, con emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza;
 - c) contenere i disturbi sonori che gli animali potrebbero arrecare a persone terze;
 - d) I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà, solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi. I proprietari devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli altri animali.
 - e) ai cani da guardia delle case rurali poste in prossimità delle strade, deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.
 - f) i cani a guardia di abitazioni rurali e civili, frequentate da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti o, in casi particolari, assicurati ad idonea catena;
4. I trasgressori incorreranno nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 15,00 ad euro 60,00 salva ed impregiudicata ogni altra azione civile e penale derivante dal comportamento.
 5. Dalla violazione consegue l'obbligo per il trasgressore di eliminare le cause della violazione stessa. L'inottemperanza all'ordinanza sindacale emessa per eliminare le cause della violazione, se non altrimenti provveduto dal trasgressore, oltre che le sanzioni penali p. e p. dall'art. 650 c.p., comporta l'allontanamento temporaneo dell/degli animale/i con spese a carico del proprietario.

CAPO IV
IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI

ART.21
STALLE E GESTIONE DELLE DEIEZIONI

1. I proprietari di allevamenti, oltre al rispetto dei parametri urbanistici e alle norme del Regolamento edilizio comunale, sono tenuti al rispetto della Normativa Igienico-Sanitaria vigente, sia Statale che Regionale.
2. In particolare dovranno essere rispettati i "normali livelli di tollerabilità" riguardo a: - rumori non fissi e riproducibili; - odori ed emissioni moleste; - contenimento della proliferazione di insetti molesti.
3. Gli allevamenti dovranno essere ricoverati in idonei locali o terreni distanti non meno di ml 200 radiali da pozzi, sorgenti e acquedotti ad uso potabile pubblico; ml. 50 radiali da qualsiasi corso d'acqua; ml 300 dai centri abitati come definiti dal nuovo Codice della Strada, ml. 30 dalle abitazioni rurali.
4. Per la valutazione della tollerabilità massima, si adotterà, possibilmente, il principio dell'apprezzamento discrezionale senza la necessità di ricorrere ad accertamenti strumentali. Qualora non fosse possibile, le misurazioni dovranno essere effettuate dall' ARPA Lazio.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 600,00,

Art.22
**DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE
DEGLI ANIMALI**

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.
2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i pascoli con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.
3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'A.S.L..
4. I trasgressori incorreranno nelle sanzioni p. e p. dalla vigente normativa penale.

Art. 23

Smaltimento di animali morti

1. Lo smaltimento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320.
2. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n° 508.
3. I trasgressori incorreranno nelle sanzioni p. e p. dalla vigente normativa penale

CAPO V

TUTELA DEI FOSSI E DELLE STRADE

Art. 24

Distanze per fossi e canali

1. Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali di scolo delle acque meteoriche, presso il confine di proprietà privata, deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale; tale distanza, che in ogni caso non può essere inferiore ad un metro, va misurata come disposto dall'articolo 891 del C.C.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui al comma 1 del presente articolo va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art. 3 del C.d.S., ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 metri.
3. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri internamente dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.
4. Al fine di salvaguardare la capacità di regimentazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti.
5. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.
6. I proprietari di fondi confinanti con strade pubbliche e posti in posizione sopraelevata rispetto alle stesse, debbono realizzare al margine della proprietà opere che non consentano il deflusso di acqua e fango sulla sede stradale.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 600,00.

Art. 25 ESPURGO DEI FOSSI

1. I fossi divisorii tra fondi e terreni, presunti comuni a termini dell'art. 897 del codice civile, sono, a cura e spese degli utenti, dei consorziati e dei privati, spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte; lo stesso dicasi dei fossi privati prospicienti strade pubbliche o ad uso pubblico.
2. I fossi di scolo che sono incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 26 DIVIETO DI ALTERAZIONE

1. È proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavazione, anche temporanea della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'autorità competente. L'area dei fossi, comunque occupata, rimane sempre di proprietà del comune e forma parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 27
Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.
4. I soggetti aventi l'onere della gestione delle condotte per irrigazione poste in superficie o nel sottosuolo, antistanti abitazioni rurali e confinanti con terreni di terzi, sono tenuti a adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni e ai terreni medesimi.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 28

FASCE DI RISPETTO DALLE STRADE E DIVIETI NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE

1. E' vietato occupare le strade pubbliche con trattrici, macchine agricole e macchine operatrici per l'effettuazione di lavori e manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali, senza il nulla osta preventivo del comune.
2. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.
3. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli, o loro aventi causa, che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal ciglio del fosso, in modo tale che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal confine stradale.
4. I frontisti delle strade di uso pubblico, nell'eseguire operazioni di aratura o ripuntatura dei propri terreni sono tenuti a mantenere una distanza di rispetto dal confine di proprietà stradale, di larghezza minima di 1 metro, qualora la lavorazione sia parallela, e di 3 metri qualora sia perpendicolare alla strada stessa.
5. Le distanze di rispetto previste dal comma 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con fiumi, fossi e canali irrigui.
6. I proprietari, o i loro aventi causa, delle strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 29

POTATURA DELLE SIEPI

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere. L'obbligo è esteso a tutte le strade pubbliche, interpoderali e private se assoggettate a servitù di passaggio.
2. Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami, ramaglie o erbacce di fondi privati, vengono a cadere sul piano stradale o su proprietà terze, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 30

OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE

1. È proibito di deporre, gettare o provocare la caduta, sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali.
2. I proprietari o i conduttori dei fondi confinanti con strade pubbliche o soggette a uso pubblico sono tenuti a rimuovere, per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, le pietre e i materiali caduti sulla sede stradale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

CAPO VI DEI FERTILIZZANTI E DEI TRATTAMENTI FITOSANITARI

Art. 31 LIQUAMI-FANGHI-AMMENDANTI

1. L'uso agricolo di liquami, fanghi di depurazione, composti od altri ammendanti prodotti da rifiuti è ammesso nel rispetto delle leggi vigenti, purché utile alla coltivazione del fondo e con modalità tali da non generare danno per l'ambiente e le persone e possibilità di inquinamento delle falde idriche. Si applicano in particolare le norme previste dal D.Lgs. n.152/99 , dal Regolamento CEE N° 2092/91 e successive integrazioni, della legge 19 ottobre 1984 N° 748 (nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti) modificata all'allegato 1C dal D.M. 27 marzo 1998, dal D.Lgs N°22 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa regionale e provinciale.
2. Coloro che intendono usare ammendanti sul proprio terreno, dovranno comunque comunicare l'inizio delle attività al Comando della Polizia Locale o all'Ufficio di Vigilanza Ambientale del comune, tramite lettera o fax da far pervenire con almeno un giorno di anticipo, specificando:
 - il tipo di ammendante che si intende usare;
 - la quantità stimata utile allo scopo;
 - l'ubicazione e la superficie in ettari del terreno oggetto della fertilizzazione;
 - la data di inizio delle attività.

3. Chiunque viola le disposizioni del 2 comma del comma del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20,00 a € 120,00.

ART. 32

USO E MANIPOLAZIONE DI PRODOTTI FITOSANITARI

1. La manipolazione e l'esecuzione di trattamenti con prodotti fitosanitari (fitofarmaci, antiparassitari e pesticidi), con indicato nella confezione il pericolo di morte (classi tossicologiche: MOLTO TOSSICO T+, TOSSICO T, NOCIVI Xn) nelle colture, terreni agrari e nel verde ornamentale dovrà essere effettuata da personale specializzato, munito di patentino rilasciato dall'Assessorato allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, animali e cose altrui.
2. Si dovrà pertanto eseguire i trattamenti con mezzi idonei alla protezione individuale, quali: guanti impermeabili, tute impermeabili, caschi, maschere a schermo facciale e semimaschere che proteggono dalla nube irrorante; eseguire i trattamenti con attrezzature idonee e tarate in maniera corretta, al fine di non arrecare danni all'ambiente ed a terzi; lungo i confini operare con mezzi tecnici idonei, per evitare che il prodotto ricada in proprietà terze; preparare la giusta dose di prodotto da distribuire, al fine di evitare sprechi ed eccedenze non riutilizzabili; non lavare direttamente in acque correnti i contenitori e le attrezzature utilizzate per i trattamenti e non versare le acque di lavaggio degli stessi direttamente in acque superficiali; evitare perdite di liquidi dai mezzi utilizzati per i trattamenti, su strade e suolo pubblico in genere; attenersi alle distanze di rispetto e cautela per l'irrorazione di prodotti fitosanitari e loro

coadiuvanti riportate nella tabella 1 dell'allegato 2 del presente regolamento.

Art. 33

IRRORAZIONE DI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI

1. E' fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento superiore a quello classificato come brezza della scala Beaufort (Allegato 3). Si dovranno altresì immediatamente sospendere le operazioni di irrorazione, su iniziativa dell'esecutore o per disposizione anche verbale del degli agenti di cui all'art. 3 del presente regolamento, in caso di mutamento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata o della modifica di alcuni parametri previsti.
2. Fuori dei centri abitati, nelle zone non aventi destinazione agricola, ma laddove siano presenti attività agricole, è consentita l'irrorazione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, classificati "Molto Tossico", "Tossico" o "Nocivo", osservando il divieto di irrorazione stabilito per le fasce di rispetto e le modalità operative prescritte per le fasce di cautela nella tabella 1 dell'allegato 2 del presente Regolamento.
3. Le distanze riportate nella tabella 1 dell'allegato 2 devono essere rispettate anche nel caso di irrorazioni in prossimità di strade pubbliche o di uso pubblico.
4. Fermo restando quanto stabilito dal presente Regolamento, nelle zone agricole è consentita l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade.
5. Le distanze di rispetto e cautela riportate nella tabella 1 dell'allegato 2 del presente Regolamento devono essere applicate anche quando l'irrorazione sia effettuata in zona

agricola ma in prossimità di una zona avente altra destinazione urbanistica; in tali casi le distanze della citata tabella sono aumentate del 50% e si misurano dalla linea di demarcazione delle zone.

Art. 34

IRRORAZIONE IN PROSSIMITA' DI CORPI IDRICI

Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo nel caso in cui siano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze.

Art. 35

DERIVA

Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in proprietà confinanti, l'autore del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicandogli il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.

Art. 36

RIFORNIMENTO SCARICO E LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE IRRORANTI

1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la

distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico, o aperto al pubblico.

2. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.
3. E' vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili; fatte salve le norme del regolamento comunale sulle acque potabili, qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.
4. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che non permettano la tracimazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica.
5. Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, è ammesso il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione.
6. E' vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la ridistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.
7. E' vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

Art. 37
**SMALTIMENTO DEI CONTENITORI DEI PRODOTTI
FITOSANITARI**

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conferiti a ditte abilitate alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti speciali o smaltiti presso impianti autorizzati seguendo quanto disposto dal testo unico sull'ambiente ed il territorio.

Art. 38
**ACCESSO AI FONDI TRATTATI CON PRODOTTI
FITOSANITARI**

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, del tempo di rientro di minimo 48 ore, salvo diversa indicazione prevista dall'etichetta del formulato commerciale, per evitare che i vapori prodotti possano creare pericolo di intossicazioni.
2. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, prima che sia trascorso il tempo di rientro del principio attivo, è consentito solo mediante l'uso di idonei dispositivi di protezione.

Art. 39
CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

1. I prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente aerati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali, e lontani da derrate alimentari, mangimi o foraggi.
2. All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposto un cartello recante la dicitura "Materiale tossico" "Veleno" o simili.

Art. 40

SANZIONI

1. Per le violazioni del presente capo si rimanda alla normativa comunitaria e statale vigente in materia.
2. Se dalla violazione è derivato danno ambientale, il trasgressore dovrà adottare tutte le misure necessarie al risanamento, l'ordinanza sindacale costituirà titolo per l'esecuzione in danno nei confronti del trasgressore inadempiente.

CAPO VII

DEI RIFIUTI IN AGRICOLTURA

Art. 41

SMALTIMENTO

1. I rifiuti della lavorazione agricola, le plastiche, il polistirolo, e degli allevamenti, deiezioni e carogne animali, dovranno essere smaltiti dall'azienda agricola, avvalendosi dei servizi pubblici o di privati autorizzati.
2. I trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste e punite dalla normativa statale vigente.

CAPO VIII
DELLA PREVENZIONE E
SPENGIMENTO DEGLI INCENDI

Art. 42

DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI

1. E' vietato accendere fuochi nei boschi nelle macchie e nelle pinete, a distanza minore di 150 metri; a distanza minore di metri 100 da case, edifici, abitati rurali, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.
2. Nei periodi di massimo rischio boschivo, individuato dalla Regione Lazio dal 15 giugno al 30 settembre, è vietato accendere fuochi.
3. I trasgressori incorreranno nelle sanzioni p. e p. dalla L. n. 353/2000

Art. 43

PRATICA COLTURALE

1. Se la corretta pratica colturale richieda l'accensione di fuochi, gli stessi, previo nulla osta del comando stazione Corpo Forestale dello Stato, tramite il comando di Polizia Locale, possono essere accesi rispettando i seguenti criteri minimi:
 - adottare tutte le cautele necessarie alla difesa di persone, case, manufatti, boschi, vie di comunicazione, proprietà altrui, piantagioni, siepi, depositi di foraggio, paglia e di altro materiale infiammabile o combustibile;

- il richiedente l'autorizzazione deve assistere di persona, e con il numero di persone e mezzi prescritti nel nulla osta, fino a quando il fuoco sia completamente spento;
- che il fumo non invada le sedi stradali e ferroviarie o comunque non costituisca pericolo per la circolazione;
- le operazioni dovranno cessare immediatamente, su iniziativa dell'esecutore o per disposizione anche verbale degli agenti di cui all'art. 3 del presente regolamento, in caso di mutamento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata o della modifica dei parametri previsti per il fuoco e che potrebbero aumentare il rischio di insorgenza di incendi boschivi;
- si dovrà comunque assicurare la completa bonifica della zona prima di abbandonarla;
- nel caso di abbruciamento di stoppie, confinanti con boschi o con terreni cespugliati, è fatto obbligo di attuare preventivamente nelle zone di confine una fascia arata di protezione per isolare il bosco o il cespugliato, larga almeno 5 metri; procedere per settori ben delimitati che abbiano una estensione non superiore a ettari 1,00 e controvento;
- le operazioni di abbruciamento possono essere eseguite soltanto nelle ore comprese tra l'alba e le ore 10,00 e dalle 17,00 al tramonto;
- il richiedente dovrà preventivamente assicurarsi che nei residui della lavorazione che andranno bruciati, non sia presente plastica, gomma o polistirolo.

2. Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 oltre alle sanzioni previste da norme specifiche.

Art. 44

PULITURA DEI TERRENI

1. I proprietari di boschi e terreni adiacenti ad essi, devono effettuare la ripulitura dalla vegetazione infestante delle fasce perimetrali entro la data del 1 giugno di ogni anno. Analoga operazione deve essere effettuata dagli enti interessati lungo le scarpate autostradali, stradali e ferroviarie di propria competenza.
2. I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo, di terreni adiacenti boschi, strade e linee ferroviarie, allo scopo di prevenire il verificarsi ed il propagarsi di incendi, dovranno, durante la stagione estiva: tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine, da covoni di grano erbe secche e qualsiasi altra materia combustibile.
3. I proprietari o i possessori a qualsiasi titolo , di terreni coltivati a cereali sono obbligati a circoscriverli, appena mietuto, con una striscia di terreno arato larga non meno di 5 metri, la zona dovrà essere tenuta priva di seccume vegetale e da qualsiasi altro materiale infiammabile.
4. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e sarà inoltre ritenuto responsabile dei danni civili e penali che si potranno verificare.

Art. 45

SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI

1. In caso d'incendio, gli agenti della polizia rurale e della forza pubblica possono richiedere l'intervento della locale protezione civile e l'opera delle persone maggiorenti e valide presenti in zona.

2. L'inottemperanza all'ordine di collaborazione impartito comporterà il deferimento all'autorità giudiziaria per le ipotesi p. e p. dagli art. 650 e 652 del c.p.

CAPO IX

LOTTA AI PARASSITI DELLE PIANTE E AGLI ANIMALI NOCIVI

Art. 46

OBBLIGO DI DENUNCIA

1. Nel caso di comparsa di animali nocivi e di crittogame parassiti delle piante, l'autorità comunale impartisce, di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e successive modificazioni.
2. Salvo le disposizioni dettate dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge medesima, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'autorità comunale e all'osservatorio per le malattie delle piante competente, la comparsa di insetti, di animali nocivi, crittogame o comunque di malattie e deperimenti che appaiono pericolosi e diffusibili, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che vengono all'uopo indicati dagli organi tecnici competenti.

Art. 47

DIVIETO DI TRASPORTO

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non possono trasportare altrove le piante o parti di piante, esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio.

Art. 48

LOTTA ALLA NOTTUA E ALLA PIRALIDE

Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del granoturco, se non sono già stati raccolti od utilizzati, debbono essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49

Norme abrogate.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 50

Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento è tenuta, presso il comando di Polizia Locale, a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del responsabile del servizio, sarà pubblicata sul sito internet del comune.

Art. 51

Casi non previsti dal regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti comunitari, nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 52

Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente adeguate ad eventuali norme vincolanti comunitarie, statali e regionali che dovessero intervenire dopo la sua entrata in vigore.
2. Il regolamento entra in vigore il 1° giorno successivo alla sua ripubblicazione.

Art. 53

Vigilanza e Sanzioni.

1. Il personale della polizia locale, della vigilanza ambientale ed ogni altro ufficiale od agente di polizia giudiziaria, possono liberamente accedere nei luoghi in cui siano svolte attività o si ingenerino situazioni disciplinate dal presente regolamento.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione della legge 24.11.1981, n. 689.

3. I comportamenti o le attività non conformi al regolamento se non altrimenti sanzionate dallo stesso articolato, sono punite con il pagamento di una somma da euro 15,00 ad euro 60,00.
4. Dalla violazione consegue per il trasgressore l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che la costituisce.

Art. 54

Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ALLEGATO 1

Tab. 1 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti . Distanze

Colture e attrezzature	Fascia di rispetto non irrorabile (m dal confine di proprietà)	Fascia di cautela irrorabile con limitazione (m dal limite della fascia di rispetto non irrorabile)
Colture arboree		
1. Irroratrice meccanica a barre	5	5
2. lancia a mano collegata alla pompa dell'atomizzatore	5	5
3. Irroratrice con ventilatore assiale (atomizzatore classico)	5	10
4. Irroratrice con ventilatore centrifugo	5	20
5. Irroratrici dotate di pannello di recupero	5	0
6. Irroratrice con diffusore a cannone	5	40
Colture erbacee		
1. Barra meccanica classica		
2. Barra meccanica con ugelli antideriva ad aspirazione d'aria		
3. Barra con manica d'aria	5	
Altre colture		
1. Atomizzatore a spalla	2	3
2. Zaino a spalla	2	3
3. Zaino a spalla con "campana" (per prodotti diserbanti)	1	

ALLEGATO 2

SCALA BEAUFORT

velocità del vento ad una altezza di 10 m su terreno piatto

grado	velocità (km/h)	tipo di vento	velocità (nodi)	caratteri	velocità (m/s)
0	0 - 1	calma	0 - 1	il fumo ascende verticalmente; il mare è liscio come l'olio.	< 0.3
1	1 - 5	bava di vento	1 - 3	il vento devia il fumo; increspature dell'acqua senza creste bianche di schiuma	0.3 - 1.5
2	6 - 11	brezza leggera	4 - 6	le foglie si muovono; onde piccole ma evidenti.	1.6 - 3.3
3	12 - 19	brezza	7 - 10	foglie e rametti costantemente agitati; piccole onde, creste che cominciano ad infrangersi.	3.4 - 5.4
4	20 - 28	brezza vivace	11 - 16	il vento solleva polvere, foglie secche, i rami sono agitati; piccole onde che diventano più lunghe.	5.5 - 7.9
5	29 - 38	brezza tesa	17 - 21	oscillano gli arbusti con foglie; si formano piccole onde nelle acque interne; onde moderate allungate.	8 - 10.7
6	39 - 49	vento fresco	22 - 27	grandi rami agitati, sibili tra i fili telegrafici; si formano marosi con creste di schiuma bianca, e spruzzi.	10.8 - 13.8
7	50 - 61	vento forte	28 - 33	interi alberi agitati, difficoltà a camminare contro vento; il mare è grosso, la schiuma comincia ad essere sfilacciata in scie.	13.9 - 17.1
8	62 - 74	burrasca moderata	34 - 40	rami spezzati, camminare contro vento è impossibile; marosi di altezza media e più allungati, dalle creste si distaccano turbini di spruzzi.	17.2 - 20.7
9	75 - 88	burrasca forte	41 - 47	camini e tegole asportati; grosse ondate, spesse scie di schiuma e spruzzi, sollevate dal vento, riducono la visibilità.	20.8 - 24.4
10	89 - 102	tempesta	48 - 55	rara in terraferma, alberi sradicati, gravi danni alle abitazioni; enormi ondate con lunghe creste a pennacchio.	24.5 - 28.4
11	103 - 117	fortunale	56 - 63	raro, gravissime devastazioni; onde enormi ed alte, che possono nascondere navi di media stazza; ridotta visibilità.	28.5 - 32.6
12	oltre 118	uragano	64 +	distruzione di edifici, manufatti, ecc.; in mare la schiuma e gli spruzzi riducono assai la visibilità	32.7 +